

DEFINIZIONI

Le parole “Società”, “Compagnia” e “Vettore” identificano la “MERIDIANO LINES S.r.l.”, i cui estremi sono riportati nel contratto di trasporto;

“Veicolo” comprende qualsiasi mezzo di trasporto, gommato, accompagnato dal conducente;

“Biglietto”, “Biglietto di Passaggio”, “Titolo di viaggio”, o “Contratto di Trasporto” si intende il documento valido per l’imbarco a bordo;

“Biglietto Aperto” si intende un titolo di viaggio che non riporta uno specifico orario di partenza;

“Caricatore” designa chi richiede l’imbarco, il presentatore del veicolo all’imbarco, l’autista, ed è da considerarsi anche quale delegato del ricevitore nel porto di sbarco;

Per i trasporti eseguiti dalla Società in adempimento e/o in funzione di Convenzioni e/o contratti in essere tra la Società e la Pubblica Amministrazione (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure Regione Sicilia e/o Calabria), i termini e le condizioni di tali Convenzioni e/o Contratti, in caso di contrasto, prevalgono e annullano quanto delle presenti condizioni generali di trasporto;

La MERIDIANO LINES assume il trasporto dei veicoli alle seguenti condizioni il cui contenuto il caricatore, con l’acquisto del titolo di viaggio, dichiara di ben conoscere e di accettare, nonché alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge ove non derogate dalla seguente normativa contrattuale.

Le presenti condizioni sono consultabili presso le biglietterie, la sede, gli Uffici Amministrativi, a bordo nave e sul sito internet della Società e prevalgono su quanto indicato in qualsivoglia altro documento, se non espressamente previsto il contrario.

1) Regolamento per il trasporto

Per viaggiare sulle navi della Società ogni passeggero/caricatore, deve prima munirsi di regolare biglietto di passaggio (ovvero di titolo di viaggio equipollente), da acquistare presso tutti i canali di vendita abilitati al servizio. Il semplice acquisto del biglietto e l’utilizzo dei servizi di trasporto della Società da parte del passeggero/caricatore implicano la conoscenza e l’accettazione senza riserva alcuna delle presenti condizioni generali di trasporto. Il titolo di viaggio non è cedibile né trasferibile. Il caricatore è tenuto a custodire diligentemente il titolo di viaggio, per giustificare il proprio diritto al trasporto e ad esibirlo a ogni funzionario della compagnia o membro dell’equipaggio che gliene facesse richiesta.

2) Prezzo di passaggio

Le tariffe applicate ai servizi di trasporto sono esposte nelle biglietterie e sul sito della Società www.meridianolines.eu, unitamente agli orari di partenza. Oltre la tariffa, sono dovuti dal passeggero/caricatore, anche eventuali oneri aggiuntivi diretti e/o indiretti, tasse di imbarco e/o sbarco, oneri portuali, ecc. Le tariffe possono subire variazioni, e sarà cura della Società darne preavviso attraverso i mezzi di comunicazione aziendali (sito internet, app, bacheca ecc.). Sui titoli di viaggio validi già emessi, in caso di variazione tariffarie nulla sarà dovuto dal passeggero/caricatore, nel caso di aumento o non potranno essere richiesti ristorni nel caso di riduzione delle tariffe. Tuttavia, potranno essere richiesti dalla Società eventuali importi integrativi qualora dovessero intervenire esazioni emanate da amministrazioni pubbliche locali. Nel prezzo di passaggio indicato nel titolo di viaggio non è compresa la somministrazione di vitto a bordo, che rimangono a carico del passeggero dei veicoli imbarcati, e che verranno regolate separatamente. Sono inoltre a carico del Caricatore tutte le spese, tasse, diritti di imbarco e sbarco, bolli, ecc.

3) Presentazione all'imbarco, sistemazione a bordo e sbarco, responsabilità

L'imbarco e lo sbarco dei veicoli e dei contenitori avvengono a spese, cura, rischio e responsabilità dei caricatori e dei ricevitori, restando esclusa ogni responsabilità della Compagnia anche nei confronti a terzi.

I conduttori dei veicoli o dei trattori o degli altri mezzi eventualmente impiegati (anche se dipendenti da impresa portuale o da altri terzi), nell'eseguire le operazioni di imbarco, sbarco e sosta, operano quali incaricati dei caricatori e dei ricevitori, i quali sono anche responsabili dei danni eventualmente arrecati dai conduttori medesimi, sia alla nave, sia a persone, sia a cose di terzi, nell'esecuzione delle operazioni di imbarco, sbarco e sosta, sia a bordo che in banchina.

Il caricatore è tenuto:

- a) a compilare, le dichiarazioni necessarie all'imbarco e al trasporto;
- b) ad esibire al momento della presentazione all'imbarco dei veicoli il documento di trasporto emesso dalla Società, nonché tutti gli altri documenti prescritti per il trasporto;
- c) ad utilizzare per il trasporto marittimo, in considerazione della peculiarità di tale trasporto, veicoli efficienti in ogni parte, in particolare relativamente agli organi di frenatura, sospensione e rotolamento, e di altezza non superiore a m. 4 da terra;
- d) il Caricatore, in fase di prenotazione, dovrà comunicare le corrette misure, la tipologia, il peso complessivo, la targa del proprio Veicolo, nonché se il Veicolo medesimo trasporta materiali o merci infiammabili, esplosivi, corrosivi, pericolosi o comunque soggetti a disciplina IMDG Code. Nel caso in cui i dati di cui sopra non fossero dichiarati o fossero falsamente indicati dal Caricatore, la Società potrà decidere anche di risolvere il contratto di trasporto, fatto comunque salvo il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, oltre a rifiutare l'imbarco del Veicolo e/o ad ordinarne l'immediato sbarco a rischio, spese e responsabilità del Caricatore medesimo. La Società, laddove - nonostante l'inosservanza

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

da parte del Caricatore del già citato obbligo d'informazione - decidesse di non risolvere il contratto e di far imbarcare comunque il Veicolo, avrà diritto d'esigere il pagamento delle relative differenze tariffarie previste e di "fees" per la non conformità a quanto dichiarato in contratto, fatto sempre salvo il suo diritto al risarcimento del danno. Il passaggio sulla rampa in entrata ed in uscita dalla nave, l'incolonnamento, l'imbarco e lo sbarco, la sistemazione a bordo nel posto assegnato, il transito e la manovra dei Veicoli nel garage dell'unità navale, avverranno a cura, rischio e sotto la responsabilità esclusivi del Caricatore e del Ricevitore (Caricatore ove il Ricevitore medesimo non abbia aderito al contratto di trasporto) anche qualora avessero a ricevere indicazioni da parte del personale. L'imbarco dei Veicoli oggetto di trasporto avverrà secondo l'ordine ed i criteri di volta in volta stabiliti dal comando della nave e/o dai suoi ausiliari e preposti. Esso sarà subordinato alle esigenze della nave, ad ogni altra necessità comunque connessa alla navigabilità dell'unità navale ed alla sicurezza della navigazione; tutto ciò, ad insindacabile giudizio del comando della nave, anche nel caso in cui tra Caricatore e Società sia intervenuta pattuizione riguardante riserva di spazio. L'addetto al carico rifiuterà altresì l'imbarco di Veicoli in sovraccarico rispetto alla portata ufficiale dei medesimi. Compilate le operazioni di passaggio sulla rampa in entrata, d'imbarco, di transito e di manovra nel garage nave, nonché di sistemazione a bordo - operazioni tutte effettuate direttamente dagli Autisti e/o dagli ausiliari del Caricatore ovvero, in loro assenza, da impresa portuale dallo stesso Caricatore incaricata - ciascun Veicolo dovrà essere parcheggiato dal conducente con motore e luci spenti, con sistema frenante di stazionamento attivato e marcia inserita e tutte le portiere dovranno essere chiuse con le relative sicure. Le chiavi, che non saranno mai nella disponibilità dell'equipaggio (se non nei casi di emergenza e/o pericolo), dovranno essere tenute dall'Autista.

Resta peraltro inteso che gli Autisti dovranno essere sempre a disposizione della Società e seguire le sue istruzioni in ipotesi d'emergenza o di pericolo. All'attracco della nave nel porto di destinazione, la Società avrà terminato la propria prestazione ed il Ricevitore (o il Caricatore ove il Ricevitore medesimo non abbia aderito al contratto di trasporto), anche per il tramite dei propri Autisti imbarcati e/o dei propri ausiliari e/o dell'addetto dell'impresa portuale incaricata, avrà l'obbligo di prendere immediatamente in consegna il Veicolo per l'esecuzione delle operazioni di transito, di manovra nel garage nave, di passaggio sulla rampa in uscita e di sbarco (senza peraltro ostacolare e/o ritardare il normale flusso di sbarco degli altri Veicoli, dei passeggeri e delle auto al seguito, nonché delle merci). Nell'eventualità in cui il Ricevitore, per il tramite dei propri Autisti e/o dei propri ausiliari e/o degli addetti dell'impresa portuale, non ritirasse prontamente il Veicolo o non procedesse tempestivamente alle descritte operazioni di sbarco per sua irreperibilità sottobordo ovvero per malfunzionamento o rottura del Veicolo medesimo ovvero per qualsivoglia altra ragione, tale mezzo potrà essere dalla Società (i) scaricato e posizionato sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità del Caricatore e del Ricevitore (ove quest'ultimo abbia aderito al contratto di trasporto), siccome tra loro solidalmente tenuti; in alternativa, (ii) lasciato a bordo: in tale ultimo caso, il Caricatore ed il Ricevitore (ove quest'ultimo abbia aderito al contratto di trasporto sempre a mente delle disposizioni seguenti) dovranno farsi carico, siccome solidalmente tenuti, di tutti i noli relativi alle tratte in cui il Veicolo rimarrà nel garage della nave sino al momento dello sbarco effettivo. In fase di passaggio dei Veicoli sulla rampa in uscita dalla e/o in entrata nella nave, di loro imbarco e/o sbarco, di transito e di manovra nel garage

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

dell'unità navale, nonché di sistemazione negli spazi a ciò adibiti (operazioni tutte compiute dal Caricatore e/o dal Ricevitore in assoluta autonomia, anche per il tramite dei propri Autisti e/o dei propri ausiliari e/o degli addetti dell'impresa portuale), il Caricatore e/o il Ricevitore medesimi saranno i soli responsabili di eventuali danni: a) al proprio Veicolo, alle merci ed a quant'altro ivi contenuto, b) alla propria persona ed alle persone presenti nel Veicolo, c) a terzi, a loro Veicoli, a loro merci e/o bagagli, d) all'equipaggio, alla nave ed alle sue pertinenze, arredi ed attrezzature

e) a presentare all'imbarco veicoli con il carico sistemato e rizzato sui veicoli stessi con la diligenza e gli accorgimenti richiesti dalla tipologia della merce e dalle caratteristiche del veicolo, il tutto secondo criteri idonei al trasporto via mare;

f) a provvedere a propria esclusiva cura, spese e rischio, alla sistemazione e rizzazione del carico, sul veicolo o all'interno del contenitore, nonché alla sua adeguata chiusura e copertura. In nessun caso il vettore sarà responsabile per perdita e/o danni al carico e/o al veicolo/contenitore, derivati da mancanza o inidoneità o insufficienza della rizzazione, chiusura o copertura, così come da sovraccarico del veicolo/contenitore, restando convenuto che i veicoli e i contenitori sovraccarichi viaggiano a esclusivo rischio e pericolo del caricatore, e saranno soggetti ad un supplemento di nolo, secondo la tariffa.

Resta inteso che, in caso di abbattimento del carico, le spese di ripristino e quant'altre necessarie, saranno a carico dell'avente diritto alla riconsegna anche se anticipate dalla Compagnia per motivi di sicurezza.

L'accettazione dell'imbarco da parte del Comando della nave non implica il riconoscimento dell'esattezza e veridicità delle dichiarazioni effettuate dai caricatori nei documenti di trasporto, né dell'esistenza delle condizioni di cui ai punti c) d), e) f) del presente articolo, con conseguente esclusione di ogni responsabilità per il Comando della nave e per la Compagnia, anche nei confronti di terzi, in ordine alle dichiarazioni dei caricatori, ai requisiti dei veicoli e/o contenitori ed alla sistemazione del carico. Il caricatore sarà comunque responsabile di tutti i danni alla nave e a terzi conseguenti ad inadempimenti riferibili ai sopra elencati obblighi di cui alle lettere da a) a f) del presente articolo.

Oltre a quanto indicato nel presente documento, resta convenuto che per tutti i sinistri che si verifichino a bordo nave né la Compagnia, né la nave ne risponderanno se gli stessi siano imputabili a causa di forza maggiore, o comunque se determinati da:

- 1) Naufragio, collisione, incaglio anche se causato da colpa nautica o da colpa del Comandante, dell'equipaggio, o degli altri dipendenti o preposti alla amministrazione della nave;
- 2) Incendio;
- 3) Sabotaggio o vandalismo;
- 4) Vizi occulti non scopribili con la dovuta diligenza;

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

- 5) Qualsiasi altra causa non derivante da negligenza e/o colpa della Compagnia o comunque non imputabile a fatto, omissione o negligenza dei suoi dipendenti e/o preposti

4. Operazione di rizzaggio e/o derizzaggio Veicoli ed eventuale urto in fase di navigazione

Nel rispetto delle disposizioni della Convenzione SOLAS '74 e del *Cargo Securing Manual*, le operazioni di rizzaggio dei *Veicoli* caricati sulla nave verranno eseguite dai membri dell'equipaggio o dall'impresa portuale all'uopo autorizzata dalle Autorità competenti. Tali operazioni verranno peraltro compiute solo (a) nei casi e nelle situazioni indicate nel *Cargo Securing Manual* (b) per evitare che i *Veicoli* medesimi subiscano movimenti oscillatori in conseguenza del rollio e/o del beccheggio della nave in corso di navigazione.

Anche le operazioni di derizzaggio dovranno essere eseguite dai membri dell'equipaggio o dall'impresa portuale all'uopo autorizzata dalle Autorità competenti, e mai dal *Ricevitore* e/o dagli *Autisti*.

A mente di quanto precede, i proprietari dei *Veicoli*, ove tali mezzi avessero ad avanzare od indietreggiare longitudinalmente in corso di navigazione scontrandosi con altri *Veicoli* od urtando parti dell'unità navale, saranno gli esclusivi responsabili dei danni verificatisi, così gli stessi risarcendo la *Società* dei danni causatile o tenendola indenne dal pagamento di qualsivoglia somma per l'effetto reclamata dai terzi danneggiati. Del pari, *il Caricatore* rinuncia ora per allora ad ogni pretesa nei confronti della *Società* per l'ipotesi in cui il proprio *Veicolo* avesse a subire danni per le ragioni che precedono. Parimenti la Compagnia non sarà responsabile per perdita e/o danni derivanti da qualsiasi altra causa e/o determinati ai veicoli o contenitori indicati nel presente documento e/o alle merci in essi contenute, da qualsiasi altro veicolo o contenitore imbarcato sulla stessa nave.

5) Mancata partenza

Il caricatore che non presenti in tempo utile alla partenza i propri veicoli e che comunque non vengano imbarcati per fatto del caricatore, non ha diritto al rimborso neppure parziale del prezzo pagato ed è anzi obbligato a completare il pagamento del prezzo del trasporto, se non l'avesse pagato per intero, nonché a risarcire l'eventuale maggior danno.

L'effettivo imbarco dipende dalle esigenze della Compagnia e dalla sicurezza a bordo, e da qualsiasi altro motivo che possa impedire l'imbarco. Nell'ipotesi che l'imbarco non avvenisse per fatto della Compagnia, questa dovrà soltanto restituire il nolo o parte di nolo incassato, e non sarà tenuta a rispondere per spese e danni di alcun tipo.

La Società ha piena facoltà di sopprimere la partenza annunciata, di aggiungere od omettere scali, di fare iniziare o terminare il viaggio in un porto diverso da quello stabilito, di destinare la nave ad altra linea, di anticipare o ritardare la data e l'ora di partenza.

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

Non è parimenti vincolante per la Società l'indicazione della data e dell'ora prevista per l'arrivo a destinazione della nave.

6) Impedimento temporaneo

Se la partenza della nave o è temporaneamente impedita, il contratto rimarrà in vigore e il *Caricatore* non avrà diritto a riduzione di nolo, espressamente escluso qualsivoglia obbligo per la Società medesima di risarcire i danni, Il *Caricatore* e/o il *Ricevitore* (ove abbia aderito al contratto di trasporto ai sensi delle disposizioni che seguono) potranno, per tutta la durata dell'impedimento, fare scaricare il *Veicolo dalla nave* a proprie spese e sotto la propria responsabilità con l'obbligo di ricaricarlo, fermo il risarcimento del danno eventualmente dovuto da parte del *Caricatore* e/o del *Ricevitore* conseguente a tale loro operata scelta.

7. Deviazioni di rotta od approdi in porti diversi

Il Comandante è autorizzato, in caso di necessità e/o per la sicurezza della navigazione e/o più in generale per qualsiasi occorrenza della nave e del viaggio, a modificare la propria rotta, ad approdare in porti diversi rispetto a quello previsto in contratto e ad ordinare al *Caricatore* e/o al *Ricevitore* di far sbarcare - a loro spese e sotto la loro responsabilità - i *Veicoli* in qualsiasi porto che non sia quello della destinazione finale, potendo così dichiarare il viaggio concluso.

In nessuno dei casi contemplati nel presente articolo il *Caricatore* avrà diritto al risarcimento dei danni e/o al rimborso di spese di qualsiasi natura.

8) Obblighi del caricatore

Il caricatore, gli autisti e gli accompagnatori devono uniformarsi ai regolamenti e alle prescrizioni delle Autorità marittime, portuali, doganali, sanitarie e di pubblica sicurezza. Essi saranno responsabili di qualsiasi violazione nei confronti delle competenti autorità e nei confronti della Società. La Società avrà diritto di rivalsa su di essi, per tutti i danni, le spese, multe, ammende, sanzioni amministrative e di ogni altro tipo, che possano derivare alla stessa dalle sopra citate violazioni.

9) Oggetto del trasporto

Oggetto del trasporto saranno i *Veicoli* imbarcati, movimentati e sistemati nel *garage* nave dal *Caricatore*, anche per il tramite del proprio *Autista* e/o dei propri ausiliari o dell'addetto dell'impresa portuale incaricata a tali incombenzi, e non già le merci eventualmente ivi contenute. Alla Società non è data la possibilità di prendere visione e quindi di conoscere la tipologia, la quantità e le condizioni delle cose caricate sui veicoli imbarcati.

In ogni caso la merce e gli oggetti eventualmente presenti all'interno del *Veicolo* viaggeranno sempre e comunque ad esclusivi rischio e responsabilità del *Caricatore*, non

potendo (e non dovendo) la *Società* rispondere della loro perdita, furto, manomissione od avaria.

10) Merci pericolose

Il caricatore ha l'obbligo di compilare la modulistica all'uopo fornita dalla *Società* e/o ai suoi preposti prima dell'imbarco e di dichiarare l'esistenza di merci pericolose a bordo del veicolo e/o all'interno del contenitore. L'imbarco verrà concesso nei limiti delle vigenti norme di legge in materia e dovrà essere espressamente autorizzato dal Comando della nave che potrà disporre la collocazione dei veicoli e/o contenitori sul ponte.

In caso di mancato avviso il caricatore risponderà illimitatamente di ogni e qualsiasi conseguenza derivante da tale omissione nei confronti della *Società* e di terzi, in sede civile, penale e amministrativa, nonché per il risarcimento dei danni, fermo restando quanto previsto al punto di dell'art. 3 delle presenti condizioni

Non sono opponibili alla Compagnia e non comportano riconoscimento o responsabilità da parte di questa le dichiarazioni del caricatore o comunque la conoscenza della qualità, del peso, del valore e/o delle condizioni del veicolo e/o contenitore e del carico ivi stimato, o l'imbarco senza riserve.

11) Unità di carico

Fermo restando tutte le esclusioni di responsabilità indicate nel presente documento, i veicoli (intendendosi unitariamente come motrice e rimorchio), i contenitori, la merce e ogni altro oggetto ivi contenuto costituiscono ad ogni effetto di legge, per specifica accettazione del caricatore, unica unità di carico, la quale viene accettata dal caricatore senza alcuna dichiarazione di valore.

Il vettore non risponde dei danni causati dalla mancata partenza, ritardi impedimenti all'arrivo. Non risponde inoltre di perdite e/o avarie sia ai veicoli e/o contenitori sia alla merce ivi contenuta, che possano verificarsi prima e durante l'imbarco, a bordo della nave, durante o successivamente allo sbarco.

12) Sostituibilità della Nave

La *Società* avrà facoltà di sostituire la nave designata con altra nave della medesima classe, idonea a compiere il trasporto commissionato.

13) Recesso del Caricatore

IL Caricatore, qualora abbia avuto conferma dal *Vettore* dell'avanzata sua richiesta di prenotazione di spazi navi, potrà recedere dal contratto: a) sino a 10 (dieci) ore prima della prevista partenza nave, senza alcun onere; b) successivamente a tale indicata scadenza e sino alla partenza della nave, versando al *Vettore* l'intero nolo relativo agli spazi prenotati. Ad avvenuta chiusura del portello della rampa *garage*, il *Caricatore* non potrà più recedere dal contratto. Fermo quanto precede, ove il recesso venisse esercitato

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

ad avvenuto imbarco del *Veicolo*, il *Caricatore* dovrà procedere a proprie spese e sotto la propria responsabilità all'immediato sbarco del *Veicolo* medesimo. Ove detto sbarco non fosse eseguito tempestivamente per qualsivoglia ragione, il *Veicolo (i)* potrà essere scaricato dalla *Società* e posizionato sulla banchina od in deposito attrezzato a rischio, spese e responsabilità del *Caricatore* ovvero, in alternativa, *(ii)* potrà essere lasciato a bordo: in tale ultimo caso, il *Caricatore* dovrà farsi carico di tutti i noli relativi alle tratte in cui il *Veicolo* rimarrà nel *garage* della nave sino al momento dello sbarco effettivo.

14) Diritti ed obblighi dell'*Autista*

L'*Autista* che accompagnerà nel trasporto il *Veicolo commerciale* imbarcato avrà diritto ad un biglietto di passaggio incluso nella tariffa.

L'*Autista* sarà tenuto ad osservare le disposizioni di Legge in materia, le presenti *Condizioni Generali*, nonché gli eventuali regolamenti della *Società* riguardanti i trasporti qui disciplinati: risponderà quindi - in uno con il *Caricatore* - per tutti i danni causati agli arredi nave, alle sue pertinenze ed accessori, alle sue attrezzature, oltre che ai passeggeri, ai beni di questi ultimi, al personale dipendente od agli ausiliari della *Società*, e per tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per fatto a lui imputabile, dovesse essere assoggettata la *Società* dalle Autorità portuali, doganali, sanitarie e/o da qualsiasi altra Autorità, restando ferma la facoltà della Meridiano Lines di denunciare l'*Autista* medesimo che si sia reso responsabile dei succitati comportamenti qualora gli stessi integrino ipotesi d'illecito secondo la normativa applicabile. L'*Autista*, qualora a bordo dovesse pregiudicare la sicurezza del viaggio, disturbare altri *Autisti*, i passeggeri e l'equipaggio o comportarsi comunque in modo d'arrecare loro disagio, creare intralcio all'equipaggio nello svolgimento delle sue mansioni, non osservare le disposizioni del Comandante della nave e dei di lui preposti in tema di corretto comportamento o di rispetto delle procedure, potrà essere assoggettato alle misure necessarie per impedire o limitare tali condotte, ivi comprese eventuali misure coercitive nei limiti delle previsioni di Legge, nonché allo sbarco.

Meridiano Lines s.r.l., si riserva inoltre la facoltà di non imbarcare sulle proprie navi *Autisti*, *passeggeri*, che avessero adottato in precedenti occasioni/viaggi comportamenti in violazione alle disposizioni di cui alle presenti *Condizioni Generali* ovvero che si trovino - ad insindacabile giudizio della *Società* medesima - in condizioni fisiche o psichiche tali da non consentire d'affrontare il viaggio in sicurezza ovvero da determinare pericolo per gli altri *Autisti* e passeggeri in conseguenza d'abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia, infermità e quant'altro, comunicandone le ragioni al *Caricatore*. In tutti i suddetti casi, l'*Autista* e, per esso, il *Caricatore* non avranno diritto ad alcuna indennità e/o risarcimento e saranno a loro volta responsabili per i danni arrecati alla nave, a tutte le sue dotazioni ed equipaggiamenti, a terzi, nonché a cose di terzi. L'accettazione dell'*Autista* a bordo da parte della *Società* non dovrà essere considerata come rinuncia da parte della *Società* medesima al diritto di contestare in seguito le sue condizioni, anche se conosciute dal *Vettore* al momento dell'imbarco e/o della partenza della nave. Nel caso in cui il cennato stato dell'*Autista* venisse constatato durante la navigazione, il Comandante della nave avrà titolo per prendere tutte le misure più opportune previste dalla Legge per la sicurezza degli altri *Autisti* e dei passeggeri e della navigazione.

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

L'Autista si obbliga inoltre al rispetto delle disposizioni della Società che vietano di fumare nei locali interni della nave.

15) Trasporto Passeggeri/Autoveicoli

La Società declina ogni responsabilità per i danni causati al passeggero dal ritardo o dalla mancata esecuzione del trasporto.

In fase di passaggio degli autoveicoli sulla rampa in uscita dalla e/o in entrata nella nave, di loro imbarco e/o sbarco, di transito e di manovra nel garage dell'unità navale, nonché di sistemazione negli spazi a ciò adibiti, il Conducente sarà il solo responsabile di eventuali danni: a) al proprio Veicolo ed a quanto ivi contenuto, b) alla propria persona ed alle persone presenti nel Veicolo, c) a terzi, a loro Veicoli, a loro merci e/o bagagli, d) all'equipaggio, alla nave ed alle sue pertinenze, arredi ed attrezzature.

È obbligatorio per i conducenti dei veicoli al seguito, una volta che il veicolo sia giunto nel posto assegnato a bordo: innestare la marcia bassa, tirare il freno di stazionamento, togliere le chiavi dal cruscotto e spegnere ogni apparato elettrico e le luci del veicolo, disinserire l'impianto di allarme, assicurarsi che portiere e bagagliaio siano ben chiusi, non rispondendo la società di eventuali ammanchi al bagaglio e/o effetti personali presenti nel veicolo.

È altresì, vietato sostare negli autoveicoli dopo l'imbarco e per tutta la durata della navigazione.

Prima dell'imbarco è obbligatorio dichiarare al personale addetto e/o al Comando di bordo il trasporto di veicoli alimentati a gpl, metano o altri gas. L'imbarco è consentito esclusivamente con alimentazione del veicolo a benzina/gasolio, qualsiasi altra forma di alimentazione deve essere sospesa durante tutta la durata del viaggio e sino allo sbarco definitivo.

Nel caso di Camper/roulotte, è obbligatorio dichiarare al personale addetto e/o al Comando di bordo il trasporto di bombole di gas, gpl. etc. Durante l'imbarco/sbarco e per tutta la durata del viaggio i rubinetti devono essere tenuti chiusi.

16) Condizioni sanitarie del passeggero

Il Comandante avrà facoltà di rifiutare il passaggio a chiunque si trovi, ad insindacabile suo giudizio o della Società, in condizioni fisiche, psichiche o di salute tali da non consentirgli d'affrontare il viaggio o tali da pregiudicare anche solo potenzialmente la salute o la sicurezza di altre persone, od a chiunque risulti, per abuso di stupefacenti, allucinogeni, alcool, malattia, infermità, o per qualsivoglia altro motivo, pericoloso per le altre persone. L'accettazione del passeggero a bordo da parte della Società non dovrà essere considerata come rinuncia da parte della Società medesima al diritto di contestare in seguito le condizioni del passeggero sia che queste fossero conosciute o meno dal Vettore al momento dell'imbarco e/o della partenza della nave. Nel caso in cui il cennato stato del passeggero venisse constatato durante la navigazione, il Comandante della

Condizioni Generali di Trasporto delle Merci e dei Passeggeri

nave avrà titolo per prendere tutte le misure più opportune nel rispetto della normativa vigente e, relativamente alle persone con mobilità ridotta, in conformità alle previsioni degli artt. 7 e 8 del regolamento UE n. 1177/2010

L'imbarco di una passeggera in stato di gravidanza comporta l'accettazione da parte della medesima dei rischi connessi all'assenza a bordo di assistenza medica o di assistenza medica specialistica e di strutture idonee a gestire eventuali emergenze connesse alla condizione di gravidanza, nonché alle specificità del trasporto via mare anche in riferimento ad eventuali condizioni meteo avverse, con conseguente manleva ed esonero di responsabilità in capo alla Società e a tutto il personale della stessa.

17) Animali

I passeggeri sono responsabili per qualsiasi eventuale danno provocato a cose e/o persone dai loro animali.

La Società declina ogni responsabilità per eventuale sequestro e/o soppressione degli animali da parte delle Autorità sanitarie del porto di imbarco/sbarco, nonché per lesioni, perdita o morte degli stessi verificatesi durante il trasporto e/o l'imbarco/sbarco.

Fermo restando quanto precede e l'esclusiva responsabilità del passeggero per danni a cose o a persone cagionati dagli animali, in caso di autorizzazione all'imbarco i cani non di piccola taglia devono essere muniti di museruola e guinzaglio per tutta la durata del viaggio.

In ogni caso, il trasporto di tutti gli animali (di piccola taglia e non) avviene sempre a esclusivo rischio del passeggero/proprietario, e la loro ammissione a bordo non costituisce assunzione di responsabilità alcuna da parte della nave e/o della Società.

18) Privacy

I dati personali degli utenti verranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03 e s.m. ei. ed al Reg. UE 679/16 e s.m. e i. Per quel che attiene alle modalità ed alle finalità del trattamento dei dati personali, alle facoltà degli utenti e ad ogni altro aspetto correlato alla *Privacy*, all'informativa ed al consenso al trattamento dei dati personali, si fa espresso rimando al seguente link: <https://www.meridianolines.eu>

19) Foro competente

Tutte le controversie che potessero sorgere in dipendenza delle presenti condizioni di trasporto dovranno essere promosse innanzi all'Autorità giudiziaria di Reggio Calabria, derogando espressamente la competenza di qualsiasi altra Autorità giudiziaria, italiana o straniera, anche in dipendenza di connessione di causa e troverà inderogabilmente applicazione la legge italiana.